

	COMUNE DI CAMPI BISENZIO	
	- Città Metropolitana di Firenze -	
	PATTO DI COLLABORAZIONE PER LA CURA, LA GESTIONE E LA	
	RIGENERAZIONE DEL LAVATOIO DI VIA GARIBALDI	
	Premesso che:	
	- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 29/01/2019 è stato approvato	
	il “ <i>Regolamento per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni</i>	
	<i>comuni urbani</i> ”;	
	- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 18/06/2019 è stato istituito il	
	“Tavolo per i beni comuni urbani” previsto dall’art. 7, comma 3, del citato	
	Regolamento;	
	- con determinazione dirigenziale n. del è stato dato avvio alla procedura	
	pubblica per la presentazione di proposte di collaborazione per la cura, gestione	
	condivisa e la rigenerazione del lavatoio di via Garibaldi;	
	- con nota prot. del/2021 il/la Si.g/ra , (quale rappresentante	
	informale), ha presentato la proposta per lo svolgimento dell’attività di	
	cura e rigenerazione del lavatoio di via Garibaldi.	
	Tutto quanto sopra premesso, si dà attuazione alla suddetta determinazione mediante	
	specificazione delle seguenti condizioni:	
	ART. 1 OGGETTO	
	Il presente patto di collaborazione definisce e disciplina le modalità per lo	
	svolgimento dell’attività di cura e rigenerazione del lavatoio di via Garibaldi,	
	secondo i contenuti della proposta di collaborazione presentata da	
	_____ (prot. n. _____ del _____), allegata al presente	
	Patto.	
		Pagina 1 di 6

ART. 2 SOGGETTI COINVOLTI

La suddetta attività di collaborazione coinvolge i soggetti di cui all'istanza prot.

...../2021 .

Il/I referenti dell'attività sono

Il gruppo proponente, i volontari o comunque i soggetti coinvolti nella collaborazione dovranno rispettare gli impegni derivanti dal seguente atto, come elencati nei successivi articoli.

ART. 3 MODALITÀ DI COLLABORAZIONE

I soggetti coinvolti nell'attività opereranno, nei loro rapporti reciproci, e verso l'Amministrazione, in base ad uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione degli obiettivi, conformando la propria attività ai principi della trasparenza, solidarietà e sussidiarietà ed ispirando le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca e responsabilità.

ART. 4 IMPEGNI DEI VOLONTARI E DEI SOGGETTI COINVOLTI

Il proponente, i volontari, o comunque e i soggetti coinvolti nell'esecuzione del patto si impegnano a:

- svolgere le proprie attività con continuità sino allo scadere del presente Patto di Collaborazione, in essere o rinnovato, o fino alla eventuale risoluzione anticipata e comunque con le modalità indicate dall'Amministrazione;

- rispettare gli impegni presi e adempiere agli obblighi concordati con il presente Patto di Collaborazione;

- svolgere la propria attività di collaborazione secondo quanto previsto dal presente Patto di Collaborazione.

L'efficacia del presente Patto è subordinata all'attivazione di idonea copertura assicurativa che dovrà essere preventivamente comunicata all'interessato/i da parte

dell'Ufficio Sinistri e che l'assicurazione medesima coprirà solo ed esclusivamente i partecipanti i cui nominativi saranno preventivamente comunicati dal Proponente per la relativa istruttoria;

L'attività dovrà essere svolta con la massima cautela, osservando le regole di sicurezza, utilizzando tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari in relazione natura dell'attività medesima, nonché astenendosi dal compiere ogni azione che possa comportare un pericolo per l'incolumità propria o altrui;

Il proponente espressamente riconosce ed accetta di svolgere l'attività oggetto del presente patto unicamente con la volontà di concorrere al benessere collettivo della comunità ed a fini di interesse pubblico, senza nulla a che pretendere a titolo di qualsivoglia corrispettivo, scambio, vantaggio e/o agevolazione.

ART. 5 DURATA - SVOLGIMENTO

Il presente patto prevede che il lavatoio rimanga aperto al pubblico nei giorni
dalle ore alle ore .

Il/i collaboratore/i si impegna/no a garantire l'espletamento delle azioni e degli interventi indicati nella proposta di collaborazione di cui al precedente art. 1, tenendo pertanto puliti ed in condizioni decorose gli spazi concessi e occupandosi degli interventi di manutenzione ordinaria prevista. Il/i collaboratore/i si farà/faranno altresì carico di comunicare all'Amministrazione eventuali necessità di interventi straordinari.

ART. 6 IMPEGNI DEL COMUNE

Il Comune autorizza il proponente all'effettuazione dell'attività prevista sui beni di proprietà comunale. A tal fine, il Comune stesso e si impegna a:

- fornire i materiali o DPI necessari allo svolgimento dell'attività e dei servizi;
- fornire ai volontari e ai soggetti coinvolti nella gestione tutte le informazioni utili

per il proficuo svolgimento delle attività;

- Il proponente dichiara altresì di essere informato che la prestazione esercitata nell'ambito del patto approvato non configura lavoro prestato nei confronti del Comune di Campi Bisenzio e che le azioni sono svolte a titolo autonomo e gratuito nella cura del bene comune assegnato.

ART. 7 FORME DI SOSTEGNO DEL COMUNE

Il Comune sostiene la realizzazione delle attività, di volta in volta concordate, proposte o coordinate da parte dei volontari e dei soggetti gestori attraverso:

- la fornitura del materiale e degli strumenti necessari alle attività incluse nel patto ed indicate nel dettaglio all'interno delle proposte progettuali;

- la copertura assicurativa dei soggetti attivi impegnati nella presente attività di collaborazione, unicamente con riferimento a quelli comunicati dai proponenti;

ART. 8 COPERTURE ASSICURATIVE E ADEMPIMENTI ACCESSORI

I soggetti coinvolti nelle attività di gestione saranno assicurati a cura e spese dell'Amministrazione Comunale per la responsabilità civile verso terzi derivante dallo svolgimento delle attività, nonché per gli infortuni che gli stessi dovessero subire durante lo svolgimento delle stesse, in conformità alle previsioni di legge.

I soggetti proponenti ed i singoli partecipanti risponderanno personalmente di eventuali danni a persone o cose non coperti dalle polizze assicurative.

Si precisa, altresì, che l'efficacia del presente Patto è subordinata all'effettiva attivazione da parte dell'Amministrazione comunale della copertura assicurativa, la quale sarà comunicata ai proponenti dall'Ufficio Sinistri.

In ogni caso, il/i proponente/i dovrà aver cura di aver ricevuto attestazione di avvenuta attivazione della suddetta copertura assicurativa prima di dare inizio all'attività oggetto del Patto.

I referenti del Patto, si faranno carico di comunicare all'Amministrazione eventuali variazioni e integrazioni dei soggetti collaboratori.

ART. 9 GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI

PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, il Titolare del trattamento è il Comune di Campi Bisenzio e il Responsabile della protezione dei Dati (RPD) è Anci Toscana, nella persona dell'Avv. Marco Giuri.

Titolare del trattamento e RPD possono essere contattati rispettivamente agli indirizzi email privacy@comune.campi-bisenzio.fi.it e rpd@comune.campi-bisenzio.fi.it.

Il Comune di Campi Bisenzio dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, potrà trattare i dati personali sia in formato cartaceo sia in quello elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale e per i connessi eventuali obblighi di legge.

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.

I diritti dell'interessato potranno essere esercitati in qualsiasi momento, secondo le modalità previste dagli articoli 12 e seguenti del Regolamento UE 2016/679.

Tutte le informazioni e la modulistica per l'esercizio dei diritti dell'interessato sono disponibili sul sito istituzionale dell'Ente alla pagina <http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/privacy>.

ART. 10 CAUSE DI RISOLUZIONE ANTICIPATA

Il Comune di Campi Bisenzio potrà revocare il presente Patto in caso di grave

inadempimento e/o violazione da parte dei soggetti proponenti rispetto agli impegni dagli stessi assunti.

In ogni caso, il medesimo Comune di Campi Bisenzio può revocare il presente Patto in ogni momento per sopraggiunte ragioni di interesse pubblico.

ART. 11 CONTROLLI

L'Amministrazione comunale di Campi Bisenzio si riserva di effettuare, in ogni momento, i controlli e le verifiche che riterrà opportuni, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di svolgimento dell'attività oggetto del presente patto.

In caso di accertata violazione, lo stesso Ente, per quanto di propria competenza, si riserva di adottare gli opportuni provvedimenti sanzionatori e/o conformativi.

ART. 12 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie che eventualmente dovessero sorgere tra Comune e i soggetti proponenti, non risolte di comune accordo, sia durante il periodo di durata del presente Patto sia al termine del medesimo, è competente il Foro di Firenze.

ART. 14 NORME TRANSITORIE E FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente patto si fa esplicito rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia, alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nei regolamenti dell'Ente.

Campi Bisenzio, lì

Per accettazione, il/i proponente/i

...